

Guida al sinistro con procedura ordinaria

Che cos'è la procedura ordinaria

La procedura ordinaria prevede che la richiesta di risarcimento vada inoltrata all'assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.

Quando si applica

La procedura ordinaria si applica in tutti i casi in cui non sia possibile avvalersi del risarcimento diretto. In particolare rientrano nella procedura ordinaria i seguenti casi:

- sinistri in cui risultino coinvolti più di due veicoli a motore
- sinistri con assenza di collisione materiale tra i due veicoli
- sinistri verificatisi per la responsabilità imputabile ad un terzo diverso da quelli entrati in collisione, anche se non identificato
- sinistri avvenuti all'estero
- sinistri avvenuti in Italia con controparte estera
- sinistri con veicolo di controparte macchina agricola/ciclomotore identificato solo da telaio
- sinistri la cui responsabilità è imputabile a ciclisti e/o pedoni
- sinistri con controparte ignota o non assicurata
- sinistri con veicolo responsabile rubato

Come richiedere il risarcimento

La richiesta del risarcimento dei danni subiti, deve essere inoltrata, per lettera raccomandata A.R., dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto, direttamente alla Compagnia della Controparte responsabile e al proprietario del veicolo danneggiante.

Per effettuare la richiesta danni è possibile utilizzare la lettera "Richiesta di risarcimento danni" fornita dal Servizio Sinistri all'atto della denuncia.

E' indispensabile che la richiesta danni contenga:

Per danni a cose:

- Nomi e recapiti degli assicurati
- Targhe dei veicolo coinvolti
- Denominazione delle rispettive compagnie
- Descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
- Generalità e recapiti di eventuali testimoni
- Indicazione dell'eventuale Autorità intervenuta (Polizia Stradale, Comando dei Carabinieri, Polizia Municipale)
- Luogo, giorni e ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia di accertamento dell'entità del danno.
- Codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento
copia del modulo Blu (Constatazione Amichevole d'Incidente) debitamente compilata e firmata a firma singola o congiunta

Per i danni a persona:

- età, attività e reddito del danneggiato
- codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento
- entità delle lesioni subite
- dichiarazione di cui all'articolo 142 del Codice delle Assicurazioni, relativa a prestazioni erogate da istituti di assicurazione sociale obbligatoria attestazione medica comprovante l'avvenuta con o senza postumi permanenti

- eventuale certificato di morte
- copia del modulo blu qualora presente

Tempi di gestione della richiesta

La Compagnia di controparte, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento procede con la nomina di un eventuale perito per l'accertamento del danno al veicolo. I tempi entro i quali è tenuta ad effettuare un'offerta di risarcimento oppure a comunicare i motivi della mancata offerta sono i seguenti:

- 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed alla quale sia stato allegato il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo Blu) firmato da entrambi i conducenti, per danni ai veicoli o alle cose;
- 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento se alla versione dei fatti non sia stato allegato il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo Blu), per danni ai veicoli o alle cose;
- 90 giorni dalla data di ricezione della prima richiesta danni inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento per danni a persona là ove prodotta tutta la documentazione richiesta (vedi capoverso precedente)